Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 30/07/2026

FATTO

Il cliente espone quanto segue nel reclamo allegato al ricorso:

- è intestatario di n. 2 Buoni Fruttiferi Postali serie 18D emessi in data 19.12.2005;
- nella medesima data sono stati sottoscritti a suo nome, contestualmente ai predetti titoli, anche n. 4 Buoni Fruttiferi Postali appartenenti alla serie B14, successivamente riscossi;
- con riferimento ai buoni serie B14 è stato consegnato il relativo Foglio Informativo Analitico;
- deduce che, invece, per i Buoni Fruttiferi Postali serie 18D non sarebbe stato consegnato alcun Foglio Informativo Analitico né altra documentazione idonea a illustrare le caratteristiche dei titoli;
- lamenta, in particolare, di non essere stato informato circa la durata dei buoni, la data di scadenza, il termine di prescrizione decennale e le conseguenze derivanti dalla mancata riscossione entro tale termine;
- riferisce che, nella stessa giornata e presso il medesimo ufficio postale, sarebbero stati sottoscritti ulteriori Buoni Fruttiferi Postali intestati ad altri familiari e che anche in tali ipotesi il Foglio Informativo sarebbe stato consegnato per i buoni serie B14 ma non per quelli della serie 18D;
- ritiene che tale omissione informativa abbia impedito una piena conoscenza delle caratteristiche dell'investimento e l'esercizio tempestivo dei diritti derivanti dai titoli;

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- sostiene che la consegna del Foglio Informativo Analitico costituiva un obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi della normativa applicabile e dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con la clientela;
- lamenta l'assenza di prova circa l'avvenuta consegna del Foglio Informativo relativo ai Buoni Fruttiferi Postali serie 18D.

Il ricorrente domanda, quindi, il rimborso totale o parziale del valore dei buoni fruttiferi postali.

Nelle controdeduzioni, in via pregiudiziale, l'intermediario convenuto eccepisce l'incompetenza ratione temporis dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto l'Arbitro Bancario e Finanziario non è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso; e l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.
L'intermediario, nel merito, afferma quanto segue:

- il ricorso ha ad oggetto n. 2 Buoni Fruttiferi Postali serie 18D, contraddistinti dai nn. *167 e *144, emessi in data 19.12.2005;
- il ricorrente chiede il rimborso dei titoli nonostante l'intervenuta prescrizione, sostenendo di non avere ricevuto adeguate informazioni circa la durata dei buoni e lamentando la mancata consegna del relativo Foglio Informativo Analitico;
- i titoli appartengono alla serie 18D, emessa da Cassa Depositi e Prestiti e disciplinata dal D.M. 6 ottobre 2004, il quale prevede la liquidazione del capitale e degli interessi al termine del diciottesimo mese successivo alla data di emissione;
- la sigla identificativa della serie risulta chiaramente apposta sul retro dei titoli e consente di individuare senza equivoci la tipologia di appartenenza dei buoni;
- i titoli sono stati emessi sui supporti cartacei predisposti dall'emittente e non presentano errori materiali, anomalie o difformità;
- i Buoni Fruttiferi Postali serie 18D hanno una durata massima di 18 mesi dalla sottoscrizione e tale caratteristica risulterebbe indicata nel Foglio Informativo della serie, che assume essere stato consegnato in sede di sottoscrizione;
- all'epoca dell'emissione non era prevista l'apposizione sui titoli di timbri recanti la durata o la data di scadenza del buono;
- le contestazioni formulate dal ricorrente sarebbero infondate e riconducibili esclusivamente al mancato tempestivo esercizio del diritto al rimborso da parte del titolare;
- ai sensi dell'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, i diritti dei titolari di buoni postali fruttiferi cartacei si prescrivono decorso il termine di dieci anni dalla data di scadenza del titolo;
- i titoli oggetto di controversia, emessi il 19.12.2005, sono giunti a scadenza il 19.06.2007 e si sono prescritti il 20.06.2017;
- la richiesta di rimborso sarebbe stata presentata successivamente alla maturazione della prescrizione;
- il reclamo del 08.01.2026 non avrebbe efficacia interruttiva della prescrizione in quanto proposto dopo il decorso del relativo termine;

- non risultano allegati né dedotti atti interruttivi anteriori alla data di maturazione della prescrizione;
- a seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni e del trasferimento dei relativi rapporti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, i BFP sarebbero equiparati ai titoli del debito pubblico e soggetti alla relativa disciplina;
- le informazioni concernenti caratteristiche, condizioni e scadenza dei titoli sarebbero state rese conoscibili mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'emittente e mediante avvisi esposti presso gli uffici postali;
- richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16459/2024, secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del titolo e non dal primo giorno dell'anno successivo;
- richiama la decisione ABF Torino n. 2812/2019, sostenendo che le contestazioni concernenti la mancata consegna del Foglio Informativo si riferiscono a comportamenti anteriori ai limiti temporali di cognizione dell'Arbitro;
- richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 17814/2019, secondo cui la mancata consegna del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire l'intervenuta prescrizione;
- richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3686/2026, che ha escluso la configurabilità di una pretesa risarcitoria coincidente con il valore dei titoli prescritti in conseguenza della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico;
- richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022, secondo cui la domanda risarcitoria fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo rileva, ai fini della competenza temporale, con riferimento al momento in cui la violazione della regola di condotta sarebbe stata posta in essere;
- sostiene di avere operato nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di trasparenza previsti per il collocamento dei Buoni Fruttiferi Postali.

L’intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Quanto alle eccezioni preliminari di incompetenza, Il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 4656 del 21.03.2022, ha ribadito la propria competenza per materia a decidere sui buoni fruttiferi postali, in quanto non costituenti “strumenti finanziari”, e ha stabilito che sussiste la competenza temporale dell’Arbitro a conoscere della domanda di restituzione del capitale e degli interessi relativi a buoni fruttiferi postali.

Nel merito, il ricorrente è intestatario di due Buoni Fruttiferi Postali della serie 18D emessi in data 19.12.2005 per l'importo nominale di € 500,00 ciascuno. Dall’esame dei buoni agli atti del presente procedimento, emerge quanto segue: sul retro dei titoli risultano apposti il timbro dell'ufficio postale emittente, la data di emissione (19.12.2005), il valore nominale (€ 500,00) e la sigla identificativa della serie di appartenenza ("18D"); sul retro dei titoli è altresì riportata l'indicazione secondo cui il buono "deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

la descrizione delle caratteristiche dell'investimento"; non risulta presente la dicitura "A TERMINE"; la serie di appartenenza ("18D") risulta chiaramente leggibile sul retro dei titoli; il titolo risulta intestato al ricorrente.
Dallo Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali "BFP Diciottomesi", la serie 18D risulta appartenere alla categoria dei Buoni Fruttiferi Postali a 18 mesi ("BFP Diciottomesi"), emessi nel periodo compreso tra 1° dicembre 2005 e 31 dicembre 2005.
In base alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6196 del 2024, nel caso in questione la data di scadenza dei titoli è il 19.06.2007 e la prescrizione è decorsa quindi a partire dal 20.06.2017, mentre il reclamo del ricorrente risale al mese di gennaio del 2026. Non essendo presenti agli atti di questo procedimento altri precedenti atti interruttivi della prescrizione, il diritto al pagamento del buono risulta prescritto.
Si osserva, infine, che secondo il pronunciamento del Collegio di Coordinamento ABF (decisione n. 17814/19), la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione. Tale principio è stato confermato da ultimo dalla decisione n. 11113/2025 del Collegio di Coordinamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE